



Comune di Siracusa
Settore Anagrafe Stato Civile ed Elettorale
Via San Sebastiano, 27
96100 – SIRACUSA
Mail: statocivile.morti@comune.siracusa.it
Pec: statocivile.morti@comune.siracusa.legalmail.it

SERVIZIO: Dichiarazione di morte

CONDIZIONI di SERVIZIO

E' la dichiarazione dell'avvenuto decesso di un soggetto e va presentata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto l'evento.

Può essere effettuata dai congiunti o persona convivente con il defunto o un loro delegato (in mancanza, da persona informata del decesso).

Nella maggioranza dei casi, di tutti gli adempimenti necessari, compresi quelli di carattere amministrativo, si occupano le Agenzie di Pompe Funebri incaricate dai familiari.

La dichiarazione di morte deve essere effettuata entro 24 ore dal decesso, presso l'ufficio morti del Servizio Stato Civile sito in via San Sebastiano n. 27, piano I, dal lunedì al sabato ore 9 - 12.

Se il soggetto è deceduto in casa occorre presentare il documento di riconoscimento del defunto, e la scheda istat compilata dal medico di famiglia.

Se il soggetto è deceduto in istituto di cura, casa di riposo, ospedale occorre presentare: documento di riconoscimento del defunto, scheda istat compilata dal medico della struttura o della casa di riposo, avviso di morte rilasciato dall'ospedale, dalla clinica o dalla casa di riposo presso cui è avvenuto il decesso.

Alla dichiarazione di morte fa seguito l'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile dopo l'acquisizione del certificato necroscopico o del nullaosta rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a seguito di manifestazione di volontà espressa in vita dal defunto attraverso l'iscrizione a società crematorie (SOCREM) o attraverso testamento olografo. In questo caso il testamento deve essere depositato, anche dopo la morte, presso un notaio che provvederà alla pubblicazione.

Diversamente la volontà del defunto alla cremazione può essere riferita dal coniuge o in mancanza dai parenti in linea retta di pari grado.

Per l'esecuzione della cremazione deve essere acquisito un certificato rilasciato dal medico curante attestante la esclusione della morte dovuta a reato.

In caso di intervento dell'Autorità Giudiziaria dovrà essere acquisito preventivamente il nullaosta alla cremazione.

Nel caso di **cittadini stranieri** l'autorizzazione alla cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolamentano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto. Deve pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto, dalla quale risulti che la legge di quello Stato prevede la possibilità di cremare i propri cittadini.

E' possibile introdurre in Italia le ceneri derivanti dalla cremazione di un cadavere deceduto all'estero, previo nulla osta consolare all'introduzione delle ceneri nel Paese.

E' anche possibile procedere alla cremazione di cadaveri che precedentemente siano stati inumati o tumulati, alle medesime condizioni prima descritte.